



COMUNE DI CASTELGRANDE

Provincia di Potenza

Prot. N° 441

Reg. n. 53

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla SECONDA CONVOCAZIONE, in SESSIONE ORDINARIA, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MURO Domenico Alberto	P
MASILOTTI Maria Vita Angela	P
SARANGELO Annunziata	P
COLUCCI Francesco	P
CORVAGLIA Vincenzo	P
CIANCI Francesco	P
CARNEVALE Michele Massimo	P

ASSEGNATI N° 7	PRESENTI N° 7
IN CARICA N° 7	ASSENTI N° 0

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il sig. Domenico Alberto MURO nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Carmen PASTORE;

Nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri:

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Domenico Alberto MURO
PASTORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmen

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Castelgrande, 06/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo..

CASTELGRANDE, 06/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- x dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";**
- decorrenza di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";**

Castelgrande

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmen PASTORE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

CASTELGRANDE,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE

Il Sindaco espone ai presenti il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, segnalando come, per lo stesso, sia stato assunto a riferimento il Regolamento proposto dal Ministero. Fa presente come, per l'anno in corso, si venga a proporre il mantenimento della aliquota base prevista dalla normativa, rispetto alla quale si delibererà con atto separato.

Il Consigliere CIANCI suggerisce, prioritariamente, la costituzione di una Commissione consiliare deputata all'esame dei regolamenti da adottarsi da parte del Comune. Chiede, quindi, chiarimenti sulle determinazioni assunte con riguardo ai cittadini italiani residenti all'estero.

Il Sindaco si richiama prioritariamente alla normativa vigente relativa alla soppressione degli organismi non indispensabili: per effetto della detta normativa, già da alcuni anni, questo Comune ha deciso di mantenere solo commissioni, comitati e organismi assimilati previsti per legge. Ciò non di meno non si è mai negata la disponibilità al confronto sulle materie regolamentari. Per ciò che attiene alle assimilazioni all'abitazione principale, precisa che detta assimilazione è stata prevista per gli anziani ricoverati in istituti. La normativa di riferimento, per usufruire dell'aliquota prevista per la prima casa prevede due condizioni, a differenza di quanto previsto per l'ICI: la residenza anagrafica e la dimora abituale. I cittadini residenti all'estero non hanno la dimora abituale e per le abitazioni degli stessi non è stata prevista l'assimilazione alla prima casa. Si sta però valutando, salvi gli accertamenti ministeriali, se è comunque possibile, una tassazione più favorevole per gli iscritti all'AIRE con la previsione dell'assimilazione delle abitazioni alla "prima casa" ma con l'esclusione delle detrazioni dei 200 euro previsti per quest'ultima. Ove tanto risulti possibile, sarà introdotta la norma con decorrenza dal prossimo esercizio.

Il consigliere CIANCI annuncia il voto contrario del proprio gruppo consiliare sulla proposta di deliberazione, sia perché è mancato qualunque momento partecipativo, sia perché è reputata ingiusta la mancata assimilazione alla prima casa delle abitazioni dei cittadini residenti all'estero.

Il Sindaco invita al voto

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il dibattito consiliare;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere nell'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art.14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce :
"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate , anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 338, è sostituito dal seguente: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*".

ACCERTATO che il comma 12 bis dell'art.13 della citata legge 214/2011 e successive modifiche è così formulato: " omissis *Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. ...omissis...Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo*";

CONSIDERATO:

- che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il D.lgs 14/03/2011 n. 23-Art.9, comma 8, ove è prescritto - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani, o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT)";

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.13 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali

TENUTO CONTO:

- che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- che, inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante attualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

OSSERVATO, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

VISTO lo schema di Regolamento per l'applicazione dell'IMU che si compone di n. 20 articoli ;

DATO ATTO CHE con il citato Regolamento si fissano le definizioni di soggetto passivo, di presupposto d'imposta, si prevedono le esenzioni, le assimilazioni e le agevolazioni nonché la modalità di versamento e quant'altro necessario per l'applicazione corretta dell'imposta in questione;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento; la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

PRESO ATTO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria; le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

ASSUNTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta municipale propria in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente

acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 239 del D. L.vo 18/8/00 n. 267 come modificato da ultimo dall'art. 3 comma 1 lett) o) del D.L. 10/10/1012 n. 1747 e acquisito il parere del revisore del conto sul presente regolamento;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e regolarità contabile resi da parte del Segretario comunale nei limiti della sua competenza e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

Con n. 5 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Cianci e Carnevale);

DELIBERA

- 1) **LE PREMESSE** sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU.
- 3) **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta municipale propria in via sperimentale, ed è costituito da n.20 articoli.
- 4) **DI DETERMINARE** le aliquote con successiva e apposita deliberazione.
- 5) **DI INVIARE** la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, incaricandone il responsabile del tributo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza del seguito di adempimenti;

Con n. 5 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Cianci e Carnevale);

DICHIARA

il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/00.

PER LA REGOLARITA' TECNICA E REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IL RESP. DEL SERVIZIO

Parere Favorevole
Data: 17/10/2012

F.to Dott.ssa Carmen PASTORE

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Parere Favorevole
Data: 17/10/2012

IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to Daniele Nardiello

**PER LA CONFORMITA'
IL SEGRETARIO COM.LE**

Parere Favorevole
Data: 17/10/2012

F.to Dott.ssa Carmen PASTORE